COMUNE DI POMPU

(Provincia di Oristano)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 37 DEL 29-12-2022

Oggetto	**Revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016.**

L'anno ***duemilaventidue*** *addì* ***ventinove*** *del mese di* ***dicembre****, alle ore* ***21:00****, in modalità videoconferenza, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima Convocazione.*

Presiede la seduta il SINDACO Atzei Moreno
Risultano presenti Signori:

Atzei Moreno	**P**	**PANI SIMONE**	**A**
SANNA ROBERTO	**P**	**PANI ALESSANDRO**	**P**
ARDU CARLO	**A**	**MELIS ARIANNA**	**A**
ARDU ILENIA	**P**	**SOI CLAUDIA**	**P**
PIGA ALESSANDRA	**P**	**OGGIANU ANDREA**	**P**
CORONA LAURA	**P**		

Presenti n. 8 e Assenti n. 3.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Marco Marcello

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL SINDACO

Preso atto che il Consiglio Comunale con delibera n. 4 del 22/01/2022, regolarmente esecutiva, ha approvato il Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2022-2024;

Richiamato il Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022/2024, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 22/01/2022;

Richiamata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022/2024, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 18/05/2022;

Richiamata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022/2024, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 18/05/2022;

Visto il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, triennio 2022-2024, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 18/07/2022;

Richiamato l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
- le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

Richiamato in particolare:

a) l'articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;
b) l'articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Tenuto conto che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l'adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

Ricordato che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, entro il 31 dicembre dell'esercizio e che, in sede di prima applicazione, ai sensi del comma 11 dell'articolo 25, alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n.20 in data 14.10.2017, con la quale è stato approvato il piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate alla data del 23 settembre 2016;

Ritenuto necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2021, ai fini dell'eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del TUSP;

Viste le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei conti, con allegato format per la revisione;

Ricordato che:

- rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria,
- si considera indiretta la partecipazione detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti Lazio n. 47/2021, che sottolinea: "*La necessità di censire anche partecipazioni non societarie risulta peraltro confermata dal "manuale operativo" adottato periodicamente dal MEF, da ultimo in data 3.3.2021, secondo cui nel censire le proprie partecipazioni non societarie, gli enti territoriali devono indicare almeno gli organismi partecipati inseriti nell'elenco 1 (Gruppo Amministrazione Pubblica) di cui al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (all. 4/4, al d.lgs. n. 118/2011, par. 3.1.). Occorre, pertanto, includere nelle ricognizioni annuali i consorzi, le fondazioni, aziende speciali, associazioni, istituzioni, enti pubblici economici e non economici.*"

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, secondo le direttive impartite dalla Giunta comunale;

Vista la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2021 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dalla quale emerge che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;

Dato atto che ai sensi dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;

Acquisita la relazione dell'organo di revisione, acquisita con prot. n. 4061 del 21/12/2022, ai sensi dell'art. 239 D.Lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e circa la regolarità contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49 e 153 del D.lgs. 267/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il d.lgs. 267/2000;
Visto il d.lgs. 165/2001;
Visto il d.lgs. 118/2011;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

All'unanimità e con voto palese

DELIBERA

1) Di approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, come da prospetto seguente:

Codice fiscale	Ragione sociale / denominazione	Sede	Forma giuridica	Codice Ateco	Quota % partecipazione diretta
0293439092	ABBANOA S.P.A	Via Straullu 35 Nuoro (NU) Italia	Società per azioni	E.36	0,0063685%
02865400929	E.G.A.S. - ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA		Società Consortile	E.36.00	0,0001691 %
1129830954	GAL Alta Marmilla e Marmilla detta GAL MARMILLA Soc.Consortile A r.l.	Via Baressa 2 Baradili (OR) Italia	Società Consortile	960909	0,01301066 %

00681720959	CONSORZIO DUE GIARE	Via Roma 2, Baressa (OR) Italia	Consorzio		7,69230 %

2) Di dichiarare che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;

3) Di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;

4) Di comunicare il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del TUSP;

5) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 Testo Unico sulla Trasparenza;

6) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente	Il Segretario
Ing. Moreno Atzei	Dott. Marco Marcello

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005)